REPUBBLICA ITALIANA Sent. 199/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Marcello IACUBINO Componente

Andrea COSTA Componente - Relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37592** del Registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore regionale, nei confronti, fra gli altri, di **IACOVINO Celeste** (CVNCST67A60I158L), nata il 20/1/1967 a San Severo (FG), residente a Roma in Via degli Scialoja n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Ghignone ed elettivamente domiciliata presso il citato difensore con studio in Torino, C.so Re Umberto n. 44;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024 con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il Pubblico ministero, in persona del Sost. P.G. Fernando Gallone e l'avv. Alberto Selvaggi, in virtù di delega, per la convenuta;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 13 maggio 2024, il Procuratore

regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio, fra gli altri, Celeste Iacovino, come sopra generalizzata, per sentirla condannare al risarcimento del danno per la somma €. 446,06, quale quota parte (5%) del complessivo danno di €. 8.921,25 oltre accessori, in favore del Comune di San Severo (FG).

Con decreto 10/2024, previo parere favorevole della Procura regionale, è stata accolta l'istanza della convenuta ai sensi dell'art. 130 c.g.c. (rito abbreviato), con conseguente determinazione della somma da corrispondere, entro il termine di 30 giorni, al Comune di San Severo nell'importo di €. 223,03.

In vista dell'udienza camerale fissata per la verifica dell'esecuzione del citato decreto, la convenuta ha depositato la prova dell'ordine di bonifico in favore del Comune pari ad €. 223,03 nonché della Reversale di incasso dell'Ente n.5160 del 18 luglio 2024.

All'odierna udienza camerale, le parti hanno dato atto dell'avvenuta esecuzione del decreto e hanno dunque chiesto che il giudizio sia definito.

Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato versamento da parte della convenuta dell'importo in esecuzione del soprarichiamato Decreto n.10/2024 emesso ai sensi dell'art. 130, comma 6, CGC.

Ne consegue che il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna della convenuta alle spese del giudizio, nella misura indicata dalla segreteria con nota a margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio in epigrafe nei confronti della convenuta, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate dalla segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Andrea Costa	Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 78,18.
Depositata in segreteria il 14/10/2024
Il Funzionario
Francesco Gisotti